



CITTA' DI OPPEANO

Provincia di Verona

N. 90 Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: Determinazioni in materia di fabbisogni di personale a supporto programmazione di mandato.
Proposta di modifica del Piano dei fabbisogni 2019-2021. Atto di indirizzo.**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **cinque** del mese di **settembre** alle ore **16:50**, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME		PRESENTI / ASSENTI
GIARETTA PIETRO LUIGI	SINDACO	P
PERUZZI VALERIO	VICESINDACO	P
FAUSTINI LUCA	ASSESSORE	P
BISSOLI EMANUELA	ASSESSORE	P
CORSINI MARA	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta il Sig. MAZZOCCO DR.SSA CHIARA - SEGRETARIO COMUNALE.

Il Signor GIARETTA PIETRO LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Determinazioni in materia di fabbisogni di personale a supporto programmazione di mandato. Proposta di modifica del Piano dei fabbisogni 2019-2021. Atto di indirizzo.

Premesso

- che a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 si è insediata una nuova Amministrazione Comunale e con decreto sindacale prot. n. 10611, Registro Pubblicazioni n. 746, in data 13.06.2019, è stata nominata la Giunta Comunale conferendo le deleghe relative agli assessorati ed alla carica di Vicesindaco, nonché deleghe rispetto a specifici ambiti di attività ai Consiglieri Comunali;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14.06.2019 sono state presentate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 dello Statuto Comunale;

Atteso che l'efficace attuazione dei programmi richiede determinazioni in materia di organizzazione del personale, un'attenta disamina dei fabbisogni professionali già realizzati e di quelli cui non si è data risposta ovvero si è data una risposta non soddisfacente e parziale;

Visti dunque i fabbisogni organizzativi espressi nel Piano dei fabbisogni 2019-2021, approvati con D.G.C. n. 141 del 13.11.2018:

n. 1 figura Cat. D "Istruttore Direttivo Tecnico" 18 ore settimanali a supporto Area Tecnica-Servizi ~~L~~.PP. – Urbanistica, successivamente alla scadenza incarico art. 110 comma 1 T.u.e.l. in concomitanza con la cessazione del mandato amministrativo 2014-2019 - mediante comando personale altre amministrazioni od incarico ex art. 110 T.u.e.l. ove ammesso – ad invarianza di spesa in quanto unità prevista in sostituzione di risorsa umana il cui trattamento economico era già stanziato a bilancio;

n. 1 unità Cat. C "Istruttore Amministrativo", a tempo pieno, 36 ore settimanali per i Servizi ~~D~~emografici – mediante mobilità esterna volontaria con carattere di neutralità finanziaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. - trattamento economico tabellare annuo € 29.215,28;

n. 1 unità Cat. B3 "Collaboratore Amministrativo" o Cat. C "Istruttore Amministrativo", a tempo ~~p~~ieno, 36 ore settimanali, per i Servizi Sociali, di supporto all'attività amministrativa dell'area ed agli adempimenti, specialmente di implementazione banche dati, adesione a statistiche, monitoraggi – mediante mobilità esterna volontaria con carattere di neutralità finanziaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. ovvero mediante comando di personale di altre amministrazioni per un periodo da valutare - trattamento economico tabellare annuo € 27.318,30 (Cat. B3) / € 29.215,28 (Cat C);

n. 1 o più unità Cat. C "Istruttore di Vigilanza"/"Agente di Polizia Locale", a tempo pieno, 36 ore ~~s~~ettimanali, in sostituzione di dipendenti che avessero richiesto nulla osta alla mobilità esterna volontaria – mediante mobilità esterna volontaria con carattere di neutralità finanziaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. - con trattamento economico tabellare annuo già stanziato a bilancio; con maggiori oneri per complessivi € 58.465,16 – importo inferiore al limite di spesa media del triennio 2011-2013 per € 11.768,92;

Atteso che tali opzioni riorganizzative rappresentavano dunque la dotazione organica, intesa in termini di spesa potenziale massima per il triennio 2019-2021, ed in particolare per l'anno 2019, in relazione a quanto previsto dal Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ed alle modifiche al "Testo unico del Pubblico Impiego", di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nonché alle Linee di indirizzo approvate con D.M. 8.05.2018;

Richiamato l'articolo 88 "*Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali*" del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede:

"1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.";

Visto il vigente "Testo unico del Pubblico Impiego", di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, che prevede:

- art. 2: “Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive”, ispirandosi ai criteri di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità, ampia flessibilità, collegamento delle attività degli uffici, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;

- art. 5, comma 1: “Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa”;

- art. 6:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il **piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.** Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. **Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2 (categorie protette). Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.**

3. **In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.** Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Omissis

6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;*

- art. 6ter “Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale”:

1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;**

Dato atto che il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- **quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione,** nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

- **qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione;**

e che **con riferimento al profilo qualitativo,** le linee di indirizzo rinviano ad **uno schema di riferimento e di standardizzazione dei piani che sarà implementato sul SICO,** che potrà nel tempo ulteriormente

affinarsi e precisarsi anche sulla base delle sollecitazioni che arriveranno dalle amministrazioni, ad oggi non disponibile;

Considerato che **il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa**, come previsto dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 165/2001, **in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale** e che *l'eventuale modifica in corso di anno del "PTFP" è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata*, ferma restando la necessità del rispetto delle procedure e dei criteri previsti, nonché delle linee di indirizzo di cui trattasi;

Richiamato l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, che recita:

5. "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, **provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale** nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, **con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti**";

Rilevate le sopravvenute necessità organizzative a fronte di richieste di nulla osta alla mobilità esterna volontaria, pensionamenti previsti nell'arco del triennio 2019-2021, improvvise, temporanee, carenze di unità di personale in servizi strategici e complessi;

Ritenuto di valutare, relativamente ai citati Servizi Tecnici Urbanistica-Edilizia Privata-Suap/Sue-Ecologia-Patrimonio, il fabbisogno di profili professionali di natura tecnica – Cat. D – mediante istituti a tempo determinato, funzionali all'esercizio di posizioni di responsabilità, data la previsione in dotazione organica di un posto di Cat. D presso l'Area Tecnica, la contestuale temporanea indisponibilità di unità di cat. D in possesso delle necessarie competenze professionali per esercitare le funzioni inerenti i predetti servizi tecnici e la vigenza di previsioni di legge statali e regionali ostative all'assegnazione di funzioni autorizzatorie in ambito paesaggistico in capo al Responsabile del Servizio Urbanistico (art. 146 comma 6 D. Lgs. n. 42/2004 "Codice beni culturali e del paesaggio" e DD.GG.R.V. n. 835/2010 e n. 2945 del 29.12.2010);

Richiamato in merito l'articolo 110 "Incarichi a contratto" del D. Lgs. n. 267/2000, che al comma 1 prevede:

1. *Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato.* Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, *gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.*";

Visto il vigente Statuto Comunale ed, in particolare

- l'art. 61 "Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione";
- l'art. 92 "Incarichi a contratto" del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data 21.03.2017 ad oggetto "Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Approvazione modifiche al Titolo VI "Le collaborazioni esterne" – art. 92 "Incarichi a contratto";

Atteso che entrambe le disposizioni normative citate fanno riferimento all'istituto di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 110 "Incarichi a contratto", che prevede la possibilità per un ente locale di garantire la copertura di posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alte specializzazioni mediante contratti a tempo determinato, di durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco, con trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, salvo integrazione, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità

ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;

Richiamato da ultimo l'art. 16 comma 1quater del Decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" convertito in Legge 20 agosto 2016 n. 160 che integra l'art. 9 comma 28 del D.l. 78/2010 convertito in L. 122/2010 con il seguente comma «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

Visto l'attuale assetto degli incarichi di posizione organizzativa dell'Ente, come da ultimo confermato con D.G.C. n. 64 del 21.05.2019;

Ritenuto peraltro di valutare le esigenze di buon funzionamento degli uffici comunali e di qualità dei servizi all'utenza, in concomitanza con l'innovazione dei processi e dei procedimenti e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermi restando i vigenti vincoli assunzionali e gli equilibri di bilancio;

Ritenuto dunque, in tale ottica, di confermare parte delle istanze rilevate in sede di pianificazione dei fabbisogni professionali 2019-2021, in taluni casi modificando i profili professionali e di avviare un percorso di graduale realizzazione delle ulteriori emergenti opzioni organizzative, nel rispetto della dotazione organica intesa come limite di spesa potenziale massima, come di seguito riassunte e meglio dettagliate in allegato secondo le disposizioni in materia di dotazione organica e di piani dei fabbisogni;

N.	PROFILO PROFESSIONALE DA ACQUISIRE	ANNO nell'ambito del triennio 2019-2021	MODALITA' DI ACQUISIZIONE	RISORSE FINANZIARIE ANNUE PER I FABBISOGNI INDIVIDUATI
1	n. 1 unità Cat. B3 "Collaboratore Amministrativo", a tempo pieno, 36 ore settimanali c/o Servizi Demografici-Notifiche * Fabbisogno confermato ma con modifica del profilo di inquadramento professionale B3 in luogo di C1	2019	Mobilità esterna volontaria con carattere di neutralità finanziaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.	€ 28.502,72 comprensivo di oneri riflessi ed Irap già stanziati nel bilancio di previsione 2019-2021/DUP
2	n. 1 unità Cat. C "Istruttore Amministrativo", a tempo pieno, 36 ore settimanali c/o Servizi Sociali *Fabbisogno temporaneamente non confermato per valutazioni in ordine ad aspetti organizzativi del servizio	2019	Mobilità esterna volontaria con carattere di neutralità finanziaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. Ovvero Convenzione per l'utilizzo congiunto di personale di altri enti locali Ovvero	//

			Comando parziale di personale altre amministrazioni per un periodo da valutare	
3	n. 1 unità di Cat. D “Istruttore Direttivo Tecnico” - 30 ore settimanali, con ruolo di Responsabile del Settore Tecnico-Servizi Urbanistica-Edilizia Privata-Suap/Sue--Ecologia-Patrimonio * Fabbisogno parzialmente confermato – modifica dell’orario di lavoro settimanale e del profilo professionale	Dal 2019 sino a scadenza mandato Sindaco eletto nelle consultazioni del 26 maggio scorso	Incarico a contratto ex art. 110, comma 1, T.u.e.l.	€ 28.189,75 (da integrare per adeguamento importo intero anno nel bilancio di previsione 2019-2021 – esercizi 2020-2021)
4	n. 1 unità Cat. B3 “Collaboratore Amministrativo” nel limite di 18 ore settimanali (50% del rapporto di lavoro a tempo pieno) <i>c/o l’ufficio di supporto agli organi di direzione politica – c.d. “ufficio staff”</i> , istituito nel 2009 a seguito modifica del Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi * Fabbisogno non precedentemente inserito in quanto demandata opzione alla fase successiva all’avvio del mandato 2019-2024, ma in continuità con mandato precedente	Da 01.11.2019 sino a scadenza mandato Sindaco eletto nelle consultazioni del 26 maggio scorso	Assunzione a termine sulla base di curriculum professionale – contratto “ <i>intuitu personae</i> ” previo provvedimento di nomina del Sindaco	Euro 14.251,72 (costo annuo compresi oneri riflessi ed Irap) – 18 h sett.li

Dato atto che non sussistono graduatorie vigenti con vincitori per assunzioni a tempo indeterminato dei profili professionali da acquisire e richiamati in ogni caso i vincoli all’utilizzo delle graduatorie di altri enti per l’immissione di nuove unità di personale, a seguito infruttuoso esperimento della mobilità esterna volontaria e d’ufficio, posti dall’articolo 1, commi 362-365, legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

Richiamati gli articoli 34 “Gestione del personale in disponibilità” e 34bis “Disposizioni in materia di mobilità del personale” del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii. e dato atto della procedura ivi prevista a pena di nullità di diritto dell’assunzione in violazione della medesima, sia in caso di bando di concorso che di procedura di mobilità finalizzata all’assunzione, con termine di conclusione in 45 giorni e non più 60 giorni giusta modifica con L. 56/2019, art. 3, comma 9, lett. b), 2);

Vista la compatibilità della pianificazione proposta con le vigenti disposizioni in materia, in particolare

D.l. 31 agosto 2013 n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito in Legge 30.10.2013 n. 125";

decreto legge 24/06/2014 n. 90 convertito in L. 11 agosto 2014 n. 114, artt. 1, 3, 4, 5, 6 e 11;

Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), art. 1 commi 254-255 (proroga blocco contrattazione ed incrementi stipendiali del pubblico impiego), art. 1 commi da 421 a 428 e comma 430 (vincoli alle procedure di assunzione di mobilità del personale dei comuni per la ricollocazione del personale in esubero delle province e delle città metropolitane);

D.L. 19 giugno 2015, n. 78 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", in particolare artt. 4 "Disposizioni in materia di personale" e 5 "Misure in materia di polizia provinciale";

Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28/12/2015, articolo 1, commi 226 – 236, 762;

Legge di Bilancio 11.12.2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", articolo 1 comma 368 (Graduatorie concorsi pubblici), comma 445 sui limiti di spese di personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni (rif. art. 9 comma 28 L. 78/2010) – commi 475-476 in merito alla sanzione del divieto di assunzione in caso di mancato invio della certificazione del bilancio nei termini stabiliti);

Decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016 n. 160, art. 16, commi 1, 1bis e 1ter;

Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertita in Legge 21 giugno 2017 n. 96;

Legge 30 dicembre 2019 n. 145, pubblicata nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 62/L, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", in particolare articolo 1 comma 130, commi 360 ss., in materia di convenzioni per l'utilizzo congiunto di personale pubblico, di validità delle graduatorie, di assunzioni di personale nella pubblica amministrazione, di con-corsi unici;

D.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto Crescita), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30.04.2019, in vigore dall'01.05.2019;

Legge 19 giugno n. 56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22.06.2019, in vigore dal 07.07.2019;

Considerato che le determinazioni organizzative proposte rispettano i limiti di spesa del personale anche prevedendo a titolo prudenziale il rientro a tempo pieno del personale attualmente con rapporto di lavoro a tempo parziale ma successivamente trasformati in quanto riferiti a posti istituiti a tempo pieno;

Atteso che l'Ente si riserva di verificare la compatibilità delle determinazioni assunte con il presente provvedimento anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto attuativo dell'art. 33 del D.l. n. 34/2019, afferente una nuova modalità di esercizio delle facoltà assunzionali, non più correlate al *turn over*, ma a parametri/indici di sostenibilità finanziaria, "in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, *della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati*, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione", previa individuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2019, di fasce demografiche, dei relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia, da stabilire con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Richiamato altresì l'articolo 3 "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione" della legge n. 56/2019, con particolare riferimento al comma 4 lett. b) che prevede di avviare procedure concorsuali nel rispetto del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri del

comma 2 del medesimo articolo - nel limite massimo dell'80% delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, con assunzione successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà, disposizione da valutare con riferimento ai pensionamenti che saranno comunicati dai dipendenti nel triennio 2019-2021, in disparte l'impiego delle facoltà assunzionali già maturate e residue (c.d. resti assunzionali);

Richiamato in particolare l'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

1. 557. *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

- a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile]
- b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*
- c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

1. 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono *spese di personale* anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

1. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (*art. 76 comma 4*, che a sua volta recita. *“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*);

Considerato che dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 l'art. 3 comma 5-bis del D.l. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in L. 11 agosto 2014 n. 114, ha inserito il comma 557-quater:

“1. 557-quater. *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*.

Richiamato altresì l'articolo 1 comma 762 della Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28/12/2015, che prevede che "Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno **si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica** recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno“;

Dato atto che **per l'anno 2019** la percentuale di assunzione a copertura del *turn over* è, stante le normative in materia, pari al 100% della spesa per il personale cessato, in quanto riprende piena vigenza l'art. 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, rispettivamente, comma 5 per tutti gli enti sottoposti al "patto di stabilità interno", ora "pareggio di bilancio", in assenza di disposizioni in deroga, e comma 5-quater, temporaneamente disapplicato per gli enti virtuosi, con riferimento agli anni 2017 e 2018, dall'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (L. Stabilità 2016);

Visto il **decreto del Ministro dell'interno del 10 aprile 2017 “Individuazione dei rapporti medi dipendenti/popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019”** ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del T.u.ee.ll., che prevede **per i comuni con popolazione compresa tra 10.000**

e 19.999 il rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica 1/158, mentre per il Comune di Oppeano (n. 10.017 abitanti al 31-12-2017 (dato validato da Istat) / 25 dipendenti) il rapporto è pari ad 1/401, quindi inferiore al rapporto medio, e dato atto che la circolare ministeriale prot. n. 6301 del 24/04/2017 rende la disposizione applicabile per gli enti che delibereranno la rideterminazione della dotazione organica a far data dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.l. 90/2014 convertito in L. 114/2014 ***“A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente.”***;

Richiamata in merito la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – n. 25/SEZAUT/2017/QMIG del 14 novembre 2017 che, **in materia di capacità assunzionali**, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di controllo per la Regione Sardegna con la deliberazione n. 70/2017/PAR, per esigenze di certezza delle risorse disponibili ed ai fini di una corretta programmazione della spesa, ha enunciato i seguenti principi di diritto, invitando a conformarsi tutte le Sezioni Regionali di Controllo:

- *“a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;*
- *b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;*
- *c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti razione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”*;

Atteso che, a seguito assunzione, con decorrenza 01.10.2018, di n. 1 unità di personale inquadrata in Cat. C, profilo professionale “Agente di polizia locale” – “Istruttore di vigilanza” mediante scorrimento, previo accordo, della graduatoria concorsuale di altro ente locale, le **quote assunzionali maturate nel quinquennio precedente e allo stato inutilizzate da valutare ai fini delle future assunzioni sono pari ad € 10.965,05**, al netto degli oneri previdenziali;

Esperate le **verifiche preliminari in merito ad adempimenti ed al rispetto di specifici parametri economico-finanziari** posti dalle normative vigenti per procedere ad assunzioni di personale negli enti locali:

- adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2018-2020 - riferimento D.G.C. n. n. 141 del 13/11/2018, con contestuale verifica/revisione dotazione organica e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica mediante SICO;
- ricognizione con D.G.C. n. 139 del 13/11/2018 delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero Anno 2019 con esito negativo, ex art. 33 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato con legge n. 183/2011 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 28.04.2014;
- riduzione spese di personale rispetto alla spesa nel triennio 2011-2013 ex art. 1 comma 557ter della Legge n. 296/2006 come modificato dal D.l. 90/2014, pena il divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- contenimento spese trattamento economico accessorio - deliberazioni di costituzione fondi delle risorse decentrate e rideterminazione indennità di posizione organizzativa;
- approvazione del Piano esecutivo di gestione -parte obiettivi/Piano delle performance 2019/2021 ex art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 e dell'art. 169, comma 3bis, del D. Lgs. n. 267/2000, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 2 dell'08/01/2019, esecutiva ai sensi di legge;
- adozione con D.G.C. n. 140 del 13/11/2018 del Piano triennale di azioni positive 2019-2021, finalizzato alla rimozioni di ostacoli alle pari opportunità di lavoro tra uomini e donne, incidente sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato, comprese le categorie protette ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre*

2005, n. 246”, Capo IV “Promozione delle pari opportunità”, art. 48 “Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni”, come modificato con D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, Titolo II, Capo II – (rif. deliberazione di Giunta Comunale n. 43 in data 05.04.2018 di adozione del Piano triennale delle azioni positive 2018/2020 e n. 37 in data 07.03.2017 dell’avvio del procedimento di costituzione del Comitato Unico di Garanzia – C.U.G.);

- conseguimento del saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali – art. 1 comma 475 lett. e) della Legge n. 232/2016 (Legge Stabilità 2017) “475. *Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo:*

omissis

e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

- approvazione bilancio di previsione, rendiconto di gestione e bilancio consolidato ai sensi dell’art. 9, comma 1quinquies, del D.l. 113/2016 convertito in L. 160/2016 (divieto di assunzione fino all’adempimento);

- trasmissione informazioni alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche del Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato dal Consiglio Comunale e dei dati contabili analitici;

- insussistenza condizioni di dissesto o di deficitarietà strutturale [*assunzioni di personale sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) presso il Ministero dell’Interno*] - art. 243, comma 1, e 259, 260 e 263 D.Lgs. 267/2000;

- rispetto dell’indicatore dei tempi medi dei pagamenti di cui all’art. 41 del D.l. 24/04/2014 n. 66 convertito con modificazioni in L. 23/06/2014 n. 89 - indicatore tempestività dei pagamenti – tempi medi pagamenti;

- obbligo di certificazione dei crediti ex art. 27, comma 2, lett. c), del D.l. 66/2014, convertito nella legge 89/2014, di integrazione dell’art. 9, comma 3-bis, del D.l. 185/2008 (divieto di assunzione per la durata dell’inadempimento);

Considerato che, stante la rideterminazione in diminuzione nel tempo della dotazione organica dell’Ente, si rende necessario, nelle more di una maggiore flessibilità nella gestione del personale correlata ai decreti attuativi dei recenti provvedimenti normativi, allo stato non ancora emanati, avviare, contestualmente all’acquisizione di nuove unità di personale, per contemperare sostenibilità della spesa corrente ed efficienza dei servizi, percorsi di riorganizzazione funzionale, anche nell’ottica di definire eventuali modifiche dei profili professionali;

Dato atto che in merito al rispetto dell’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 41 del D.l. n. 66/2014 convertito in L. 89/2014 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 dell’01/12/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma di cui trattasi, in riferimento agli artt. 3 (principio di parità di trattamento), 97 secondo comma (principio di proporzionalità) e 117, quarto comma (principio di autonomia regionale in materia di organizzazione amministrativa), della Costituzione, valutando il blocco delle assunzioni suscettibile di pregiudicare il buon andamento della pubblica amministrazione e non giustificato dalla tutela di un corrispondente interesse costituzionale, trattandosi di misura inadeguata a garantire il rispetto del termine fissato per il pagamento dei debiti;

Considerato che l’art. 1, commi 902-904, della legge 145/2018 (Legge Bilancio 2019) introduce alcune semplificazioni contabili a carico degli enti locali, e che il comma 902, abroga dal 2019 i certificati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione da inviare al Ministero degli interni, dal momento che gli invii del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione alla BDAP esauriscono gli obblighi conoscitivi in materia contabile posti a carico degli enti locali;

Atteso che è intendimento del Sindaco e della Giunta Comunale riproporre per il mandato 2019-2024 la costituzione dell’ufficio di supporto agli organi di direzione politica – c.d. “ufficio staff”, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che: “*Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite*

dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovveroomissis..... da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato....omissis.....”;

Richiamato l'art. 12 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che così recita:


“1. Può essere costituito con provvedimento di Giunta Comunale un ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco o degli assessori per l'esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo ai medesimi attribuiti dalla legge.

2. L'ufficio può essere costituito da dipendenti dell'Ente assegnati funzionalmente ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.


3. La durata dei contratti non può essere superiore al mandato elettivo del Sindaco e gli stessi sono risolti di diritto in caso di cessazione dalla carica del Sindaco per qualsiasi evento diverso dalla scadenza naturale del mandato elettorale, trattandosi di rapporto di tipo fiduciario con l'amministrazione comunale.


4. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali. Con provvedimento motivato della Giunta allo stesso personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale”.

Visti:

 il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, in particolare artt. 48, 50, 107 e 109;

lo Statuto comunale;

 il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

 l'art. 12 “Conferma del sistema di Classificazione” del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto "Funzioni Locali" triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018 che conferma l'ordinamento professionale del C.c.n.l. comparto Regioni-Autonomie Locali del 31/03/1999;

Richiamato l'articolo 6 “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale” del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, prevede che “1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”;

Atteso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione, di determinazione delle dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno di personale, come previsto dagli artt. 88, 89 comma 5 e 91 del Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000, e dal Testo unico del pubblico impiego, D. Lgs. n. 165/2001, in particolare artt. 6, 35 comma 4, 36 e 39, anche sulla base delle proposte dei competenti Responsabili di Servizio circa l'individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, se pur abrogato come atto istruttorio obbligatorio dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017;

Dato atto che il piano dei fabbisogni ed ogni sua modifica deve essere sottoposto ai controlli previsti dall'ordinamento al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, come previsto dalle Linee di indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Settore competente, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito altresì il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 19 – comma 8 – della Legge 448/2001 pervenuto al Prot. n. 15859 del 05/09/2019 - Verbale n. 13/2019;

Tutto ciò premesso e richiamato;

SI PROPONE

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di riarticolare il piano dei fabbisogni di personale Anni 2019-2020-2021 come da schema allegato "B" alla presente deliberazione, in ragione delle prospettate esigenze riorganizzative, nel rispetto della dotazione organica intesa come limite di spesa potenziale massima attualmente vigente (€ 1.007.485,65 – valore spesa di personale media del triennio 2011-2013) – schema allegato "A" - secondo quanto espresso dall'art. 6 comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. e dalle Linee di indirizzo approvate con D.M. 8.05.2018;
3. Di demandare al competente Responsabile di Servizio l'attuazione delle determinazioni organizzative assunte con il presente provvedimento di indirizzo/modifica al Piano dei fabbisogni di personale approvato per garantire la soddisfazione di parte dei fabbisogni professionali e delle priorità evidenziati, con particolare riferimento al 2019, compatibilmente con il regime delle assunzioni negli Enti Locali, con la disciplina giuridica delle singole tipologie contrattuali e con la vigente disciplina sulla spesa di personale, in rapporto alle effettive disponibilità finanziarie;
4. Di dare atto che, come attestato nel prospetto **“Riconoscione della spesa del personale triennio 2011-2013 e spesa anni 2019-2020-2021”** - schema allegato "A" - **la spesa di personale anni 2019-2020-2021 è, in termini previsionali, inferiore alla spesa media del triennio 2011-2013 pari ad € 1.007.485,65 - anche in relazione alle opzioni previste dalle modifiche al piano dei fabbisogni in approvazione**, a norma dell'art. 3, comma 5bis, del D.l. 90/2014 convertito in L. 114/2014 di modifica dell'art. 1 comma 557quater della Legge n. 296/2006;
5. Di rilevare che la presente direttiva è coerente con la programmazione economico-finanziaria 2019/2021;
6. Di dare atto che entro il 31.12.2019 si esauriscono le **facoltà assunzionali correlate ai resti del quinquennio 2014-2018**, pari ad € 10.965,05, esclusi oneri accessori, come da schema allegato "C" alla presente deliberazione;
7. Di allegare il presente provvedimento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2019-2021, dando atto che ogni modifica al Piano triennale dei fabbisogni aggiorna automaticamente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il medesimo periodo;
8. Di dare atto che l'Ente procederà comunque nel rispetto dei vincoli in materia assunzionale e di spesa di personale posti dalle normative nel tempo vigenti, con particolare riferimento ai decreti attuativi in corso di emanazione, per le procedure di acquisizione a tempo indeterminato o determinato, valutando in tale ultimo caso anche le disposizioni in materia di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.l. 78/2010 ss.mm.ii., nel quale non rientrano le spese per il personale in convenzione ex art. 14 C.c.n.l. 22/01/2004 (rif. Linee guida Questionario Rendiconto Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Veneto);
9. Di informare le OO.SS. e le R.S.U. dell'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli artt. 4 e 5, comma 3, lett. c) del C.c.n.l. comparto "Funzioni Locali" 2016-2018 del 21.05.2018 ed art. 9 del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;
10. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente– sotto-sezioni di 1° livello "Provvedimenti organi indirizzo politico" e "Personale" e, secondo quanto previsto dalla deliberazione A.N.AC. 1310 del 28/12/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016".

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Acquisiti, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del TUEL, sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
-

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Il Presidente, stante l'urgenza di definire le modifiche al Piano dei fabbisogni professionali 2019-2021 a supporto del programma di mandato 2019-2024, pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

Oggetto: Determinazioni in materia di fabbisogni di personale a supporto programmazione di mandato. Proposta di modifica del Piano dei fabbisogni 2019-2021. Atto di indirizzo.

PARERE **Favorevole** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, 04-09-19

VISTO: REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio
F.to MAZZOCCO CHIARA

PARERE: **Favorevole** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012.

Li, 04-09-19

VISTO: REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del servizio
F.to FREDDO ADRIANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to GIARETTA PIETRO LUIGI

Il Segretario comunale
F.to MAZZOCCO DR.SSA CHIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Certifico che la presente deliberazione della Giunta dell'Ente è copia conforme all'originale ed è stata inserita in apposita sezione (albo pretorio) del sito informatico del Comune all'indirizzo www.comune.oppeano.vr.it oggi **10-09-19**, ove vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri capigruppo in conformità all'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 10-09-19

Il Funzionario incaricato
F.to ZERMIANI NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì,

Il Funzionario incaricato
ZERMIANI NADIA

COMUNE DI OPPEANO

Provincia di Verona

SPESE DEL PERSONALE

RICOGNIZIONE EX D.L. 24/06/2014, N. 90 CONVERTITO IN L. 11/08/2014, N. 114

SPESA PREVISIONALE 2019-2020-2021

TOTALE TRIENNIO	SPESA MEDIA TRIENNIO	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
2011-2013	2011-2013			
Euro 3.022.456,94	Euro 1.007.485,65	Euro 925.772,52	Euro 897.008,66	Euro 897.008,66
	Euro 3.022.456,94/3	(spesa personale in servizio sino alla data della presente modifica del piano fabbisogni)	(spesa previsionale con personale in servizio ante modifica Piano Fabbisogni Personale ed al netto dei contratti a t.det-110 e staff cessati nel 2019)	(spesa previsionale con personale in servizio ante modifica Piano Fabbisogni Personale ed al netto dei contratti a t.det-110 e staff cessati nel 2019)
	=	Euro 81.713,13 in riduzione su spesa media 2011-2013	Euro 110.476,99 in riduzione su spesa media 2011-2013	Euro 110.476,99 in riduzione su spesa media 2011-2013
		(previsione copertura fabbisogni programmati sett-dic 2019 – B3 36h – D1 30h - dip Uff Staff 18h sett.li confermato)	(spesa personale previsione copertura fabbisogni programmati sett-dic 2019-2020-2021 – B3 36h – D1 30h - dip Uff Staff 18h sett.li confermato)	(spesa personale previsione copertura fabbisogni programmati sett -dic 2019-2020-2021 – B3 36h – D1 30h - dip Uff Staff 18h sett.li confermato)
		Euro 943.216,35 in riduzione su spesa media 2011-2013	Euro 975.290,58 in riduzione su spesa media 2011-2013	Euro 975.290,58 in riduzione su spesa media 2011-2013
		marginale Euro 64.269,30	marginale Euro 32.195,07	marginale Euro 32.195,07

PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP)

Allegato "B"

2019 – 2021

MODIFICA (D.G.C. N. 90 DEL 05.09.2019)

ORGANIZZAZIONE	COMPETENZE UNITA' ASSEGNATE	FABBISOGNI DI PERSONALE - ordinari (o) - emergenti [rif. a nuove professiona- lità - (e)] - infungibili (i)	ANNO nell'ambito del Triennio 2019-2021	MODALITA' DI ACQUISIZIONE – EVENTUALI PERCORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	RISORSE FINANZIARIE
AREA I – SETTORI AFFARI GG. SEGRETERIA GARE E CONTRATTI	//	//	//	//	//
AREA I – SETTORE PERSONALE	//	//	//	//	//
AREA I – SETTORE COMMERCIO	//	//	//	//	//
AREA II – SERVIZI RAGIONERIA - TRIBUTI	//	//	//	//	//
SERVIZI DI CONTROLLO INTERNO	//	//	//	//	//
AREA TECNICA – SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA- SUAP/SUE -	Competenze tecniche in materia di urbanistica Competenze istruttorie, di analisi teorica ed applicativa di normative in materia di urbanistica –	n. 1 figura Cat. D “Istruttore Direttivo Tecnico” 30ore settimanali con ruolo di Responsabile del Settore Tecnico-	2019 (2° semestre) 2020 2021	Incarico ex art. 110, comma 1, T.u.e.l. <u>motivazione:</u> l'opzione della copertura del fabbisogno professionale del Settore	€ 28.189,75 utilizzo risorse per assunzioni a tempo determinato ex art. 16

	<p>edilizia privata – Sportello unico per l’Edilizia - Competenze amministrative per la collaborazione al Responsabile di Servizio nella predisposizione di atti amministrativi dell’area– Competenze digitali medio-elevate per la gestione dei procedimenti amministrativi a norma del CAD</p>	<p>Servizi Urbanistica-Edilizia Privata-Suap/Sue-Edilizia Privata – Ecologia-Patrimonio data la scadenza incarico art. 110 comma 1 T.u.e.l. in concomitanza con la cessazione del mandato amministrativo e la sopravvenuta temporanea indisponibilità di personale di Cat. D del settore (o)</p>	<p>- Triennio di riferimento della pianificazione e dei fabbisogni</p> <ul style="list-style-type: none"> • e sino al termine massimo della scadenza del mandato del Sindaco 	<p>Tecnico Urbanistica-Edilizia Privata-Suap/Sue-Ecologia risponde all’esigenza di impiego di risorse formate, in possesso delle necessarie competenze ed esperienza nell’ambito dei profili tecnico-amministrativi, nell’ottica di perseguire l’ottimale esercizio delle funzioni ed incombenze d’ufficio ed il miglioramento della performance organizzativa mediante una soluzione organizzativa temporanea, in ogni caso di durata non superiore al mandato del Sindaco, per la temporanea indisponibilità all’esercizio delle funzioni assegnate e coerenti con il ruolo di n. 2 unità di cat. D. inquadrate nel settore</p> <p>* Fabbisogno parzialmente modificato rispetto al piano adottato con D.G.C. n. 141 del 13.11.2018, nel quale era prevista n. 1 unità Cat. D “Istruttore Direttivo Tecnico” a 18 ore settimanali a supporto dell’Area Tecnica-Servizi LL.PP. – Urbanistica successivamente alla scadenza incarico art. 110 comma 1 T.u.e.l., in concomitanza con la</p>	<p>“Disposizioni in materia di personale”, comma 1-quater, D.l. 113/2016 con esclusione dal limite ex art. 9 comma 28 D.l. 78/2010</p> <p>in coerenza con le posizioni della Corte dei Conti – Ad. Plenaria – n. 1/2017 e n.15/2018, richiamate anche nel Quaderno operativo Anci in materia di Personale degli Enti Locali n. 13/2018 e nella circolare Anci Veneto n. 36, prot. n. 1753 in data 15.07.2019</p> <p>(trattamento economico già stanziato a bilancio per analogo profilo professionale a 18h sett.li da integrare per ulteriori 12h)</p>
--	--	--	---	---	---

				cessazione del mandato amministrativo (o/e)	
AREA TECNICA – SERVIZIO ECOLOGIA		V. rif. AREA TECNICA – SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA-SUAP/SUE			
AREA TECNICA – SERVIZIO PATRIMONIO		V. rif. AREA TECNICA – SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA-SUAP/SUE			
AREA TECNICA – SERVIZI LAVORI PP.-MANUTENZIONI	//	//	//	//	//
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	Competenze istruttorie, di analisi teorica ed applicativa di normative-circolari in materia di Servizi Demografici - Competenze istruttorie amministrative per la collaborazione al Responsabile di Servizio nella predisposizione di atti amministrativi dell'area – di monitoraggio, anche in relazione agli adempimenti periodici del Ministero dell'Interno/Prefettura UTG di competenza, dell'Istat, della Regione,	n. 1 unitàCat. B3“Collaboratore Amministrativo”, a tempo pieno, 36 ore settimanali (o) * Fabbisogno confermato ma con modifica del profilo di inquadramento professionale B3 in luogo di C1	2019	Mobilità esterna volontaria con carattere di neutralità finanziaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. <u>motivazione:</u> l'opzione della copertura del fabbisogno professionale dei servizi demografici risponde alla natura permanente del fabbisogno ed all'esigenza di impiego di risorse formate, in possesso delle necessarie competenza ed esperienza nell'ambito dei profili amministrativi, nell'ottica di perseguire l'ottimale allocazione delle	€ 28.502,72 comprensivo di oneri riflessi ed Irap già stanziati nel bilancio di previsione 2019-2021/DUP

	<p>degli Enti a vario titolo competenti ed all'implementazione di banche dati - – Competenze digitali medie per la gestione dei procedimenti amministrativi a norma del CAD</p> <p>in coerenza con le declaratorie professionali</p>			<p>professionalità del comparto ed il miglioramento della performance organizzativa</p>	
<p>AREA SERVIZI DEMOGRAFICI PROTOCOLLO -NOTIFICHE</p>		<p>Rif. 1 unità Servizi Demografici</p>			
<p>AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICA</p>		<p>Rif. 1 unità Servizi Demografici</p>			
<p>AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - INFORMATICI</p>		<p>Rif. 1 unità Servizi Demografici</p>			<p>Rif. 1 unità Servizi Demografici</p>
<p>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</p>	<p>//</p> <p>*Fabbisogno temporaneamente non confermato rispetto a Piano approvato con D.G.C. n. 141 del 13.11.2018 per valutazioni in ordine ad aspetti organizzativi del servizio</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>
<p>AREA VIGILANZA</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>

TOTALE SPESA PERSONALE PIANO FABBISOGNI 2019-2021					V. Prospetto Allegato "A"
--	--	--	--	--	--------------------------------------

ORGANIZZAZIONE	COMPETENZE UNITA' ASSEGNATE	FABBISOGNI DI PERSONALE - ordinari (o) - emergenti [rif. a nuove professiona- lità - (e)] - infungibili (i)	ANNO nell'ambito del Triennio 2019-2021	MODALITA' DI ACQUISIZIONE – EVENTUALI PERCORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	RISORSE FINANZIARIE
SEGRETERIA DEL SINDACO UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA – ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 ED ART. 12 REGOLAMENTO ORD. UFF. E SERV.	<ul style="list-style-type: none"> •Gestione appuntamenti (il riferimento è all'agenda del Sindaco o del singolo Assessore) e gestione corrispondenza del Sindaco •Cura delle attività istituzionali relative ai rapporti esterni ed interni all'ente •Predisposizione attività progettuali a valenza politico-istituzionale •Supporto operativo ed assistenza anche nell'attività di coordinamento e di controllo dell'attuazione di progetti innovativi; 	n. 1 unitàCat. B3 "Collaboratore Amministrativo" nel limite di 25 ore settimanali (70% del rapporto di lavoro a tempo pieno) / 18 ore settimanali (50% del rapporto di lavoro a tempo pieno)	01.01.2020 2021 - Biennio di riferimento della pianificazione dei fabbisogni 2019-2021 • e sino al termine massimo della scadenza del mandato del Sindaco	Assunzione a termine sulla base di C.V. – contratto "intuitu personae"	€14.251,36(compresi oneri riflessi) – 18 h sett.li

	<ul style="list-style-type: none"> •Organizzazione manifestazioni istituzionali ed incontri di rappresentanza •Cura del rapporto tra gli organi di indirizzo politico con le Associazioni locali •Supporto operativo nell'attività di coordinamento di progetti innovativi •Incarichi a supporto delle attività organizzate, <u>con esclusione di ogni competenza gestionale.</u> 				
--	---	--	--	--	--

=

DOTAZIONE ORGANICA IN TERMINI DI SPESA POTENZIALE MASSIMA

- Prospetto Allegato "A" -

**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DOPO IL D.L. 90/2014, CONVERTITO IN LEGGE 114/2014
ENTE CON RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE E SPESE CORRENTI INFERIORE AL 25%
(al netto degli oneri riflessi) E DISPOSIZIONI NORMATIVE SUCCESSIVE**

NESSUNA CESSAZIONE AVVENUTA NELL'ANNO 2014

CESSAZIONI ANNO 2015

NOMINATIVI CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE	13ma MENSILITA'	IMPORTO ANNUO
XXX	2015	C1	19,454.15	1,621.18	21,075.33
XXX	2015	D1	21,166.71	1,763.89	22,930.60
TOTALE COSTO CESSATI			40,620.86	3,385.07	44,005.93
Disponibile per assunzioni anno 2016 (75% delle cessazioni a.p. 2015) ex D.l. 113/2016 e D.l. 50/2017-art. 22, commi 2 e 3, di modifica L. 208/2015 e L. 232/2016 - deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - n. 25/SEZAUT/2017/QMIG del 14 novembre 2017				75%	33,004.47
				quota assunzione C1 Istr Vigilanza (Crovato)	22,039.42
					10,965.05

NESSUNA CESSAZIONE ANNO 2016

NESSUNA CESSAZIONE ANNO 2017

NESSUNA CESSAZIONE ANNO 2018

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2014-2015-2016-2017-2018 (rif. Resti ultimo quinquennio art. 3 comma 5 D.l. 90/2014 come modif. da D.l. 4/2019, art. 14bis, comma 1)	<u>10,965.05</u>
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2019 - 100% CESSATI / IN CESSAZIONE ANNO 2019 (Rif. D.l. 4/2019, art. 14bis, comma 1)	0.00

**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DOPO IL D.L. 90/2014, CONVERTITO IN LEGGE 114/2014
ENTE CON RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE E SPESE CORRENTI INFERIORE AL 25%
(al netto degli oneri riflessi)**

NESSUNA CESSAZIONE AVVENUTA NELL'ANNO 2014	
N. 2 CESSAZIONI (1 CAT. C Ed 1 CAT D 36H SETT.LI) NELL'ANNO 2015	
NESSUNA CESSAZIONE AVVENUTA NELL'ANNO 2016	
NESSUNA CESSAZIONE AVVENUTA NELL'ANNO 2017	
NESSUNA CESSAZIONE PREVISTA PER L'ANNO 2018	
NESSUNA CESSAZIONE PREVISTA PER L'ANNO 2019	
QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2014-2015-2016-2017-2018 (vedi tabella precedente) - utilizzabile fino al 31/12/2019 secondo le norme vigenti <i>ratione temporis</i> dell'epoca di cessazione dal servizio del personale – Corte dei Conti n. 25/SEZAUT/2017/QMIG	<u>10,965.05</u>
TERMINE PER UTILIZZO RESTO ASSUNZIONALE	31.12.2019